

Chi esercita attività di noleggio con conducente deve avere l'autorimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione

DI MARILISA BOMBI

Non è consentito, nell'attività di noleggio con conducente, prescindere dalla disponibilità di una autorimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio originario. Di conseguenza, l'immatricolazione di una autovettura da utilizzare per l'esercizio dell'attività, non comporta alcun titolo legittimante. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5154 dell'8 novembre scorso. Le modifiche apportate nel 2008 alla legge quadro n. 21 del 1992, e per un certo periodo sospese, ha precisato il Collegio, hanno inteso «regolare» il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». Ma non c'è attinenza, contrariamente al diffuso convincimento, con l'art. 2, comma 3, del dl 40 del 2010, il quale non ha preso in considerazione detta efficacia, ma ha posto unicamente un nuovo termine per l'adozione di un decreto ministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Senza, pertanto, alcuna rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 207 del 2008. Peraltro, precisa la sentenza, non può ritenersi che il mero rinvio a un decreto del Mit, seppure di concerto con il Mise e ancorché previa intesa con la Conferenza unificata possa avere l'effetto di impedire l'efficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il tra-

sporto, dotata, peraltro, di una idoneità prescrittiva del tutto indubbia. A margine della citata sentenza, va comunque rilevato che con emendamento fortemente contestato dalla categoria dei tassisti, e inserito nel decreto legge mille proroghe

del dicembre scorso n. 244/2016, con il comma 3 dell'art. 9, la sospensione dell'efficacia originariamente disposta delle norme vincolistiche a danno del settore NCC doveva intendersi prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Patto Ncc-tassisti sulla professione

«Storico accordo tra tassisti e noleggiatori con conducente»: lo ha dichiarato il presidente di Cna Fita, **Patrizio Ricci**, dicendosi «particolarmente soddisfatto perché l'intesa è stata raggiunta» nella sede nazionale Cna. Questa arriva alla vigilia della convocazione del viceministro ai trasporti **Riccardo Nencini** e, secondo Ricci, «potrebbe servire come modello per una nuova organizzazione del settore del trasporto persone». Diversi i punti salienti dell'accordo. In primis, si chiede che, nell'arco di un anno, le regioni, sulla base di parametri economici certi e stabiliti a livello nazionale, decidano il fabbisogno e i contingenti di autorizzazioni degli Ncc e prevedano un sistema certo di sanzioni per quanti risultassero inadempienti. Secondo l'intesa, le nuove tecnologie e le piattaforme rappresentano uno degli strumenti più efficaci per incrementare la domanda

e migliorare l'offerta. Di conseguenza, occorre incentivare, anche attraverso l'impegno di fondi pubblici, la nascita di piattaforme tecnologiche nazionali di proprietà degli operatori, per arginare la presenza sul mercato italiano di multinazionali estere. A riguardo, le parti chiedono:

- per l'iscrizione al registro delle piattaforme tecnologiche, un regime più favorevole e semplificato per quelle gestite dagli operatori del settore;
- l'obbligo di pagare le tasse in Italia anche alle piattaforme che hanno sede legale all'estero;
- il divieto di intermediazione e di conclusione dei contratti con soggetti non titolari di licenze Taxi e/o di autorizzazioni Ncc;
- la remunerazione di tutti i servizi di intermediazione direttamente da parte del cliente che beneficia del servizio.



Il presidente Cna Fita,
Patrizio Ricci